



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**Lecce - Sezione Seconda**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 1186 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

- -----, rappresentato e difeso dall'Avv. -----, con domicilio eletto presso lo studio  
dell'Avv. -----, in ----- alla via -----;

***contro***

- l'Azienda Sanitaria Locale di -----, rappresentata e difesa dall'Avv. -----, con  
domicilio eletto presso la Segreteria del T.a.r.;

***per l'annullamento***

- della lettera a.r. del 17 aprile 2013, prot. 0031355, recante l'avviso di adozione  
dell'atto di revoca dell'incarico di Continuità Assistenziale del -----;

- della delibera di revoca dell'incarico di Continuità Assistenziale, di estremi e data  
non noti;

- della nota del 20 febbraio 2013, prot. n. 10983, e della nota del 13 marzo 2013,  
prot. n. 0018743;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale;

- e per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i motivi aggiunti.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

Visti gli atti della causa.

Visti gli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a..

Relatore alla camera di consiglio del 26 settembre 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti ----- e ----- -in sostituzione dell'Avv. -----.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Premesso che:

- il ricorrente è: - medico convenzionato per la medicina di base, scelto da un numero di assistiti superiore a 650; - titolare sin dal 1991 di un incarico di Continuità Assistenziale presso il presidio sanitario di -----, per 12 ore settimanali (cd. guardia medica).

- egli impugna i provvedimenti con i quali la ASL dichiarava tale ultimo incarico cessato per non aver il ---- accettato il completamento orario fino alla concorrenza di almeno 24 ore settimanali (con conseguente cessazione della convenzione nell'assistenza primaria, o di base): ciò, in applicazione dell'art. 65, commi 1, 3 e 8 dell'ACN 2009.

Ritenuto che, nella fattispecie in esame, **difetti la giurisdizione di questo T.a.r.:** e invero quelli <<fra i medici cosiddetti convenzionati esterni e le Aziende sanitarie Locali, nella disciplina fissata dall'art. 48 della l. 23 dicembre 1978 n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio sanitario nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, sono rapporti di lavoro libero - professionali 'parasubordinati', che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere

autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o degradandole ad interessi legittimi.

Ritenuto, pertanto, che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del Giudice ordinario, la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella di legittimità del Giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione, tenuto conto dell'inidoneità di tali atti e provvedimenti a degradare le posizioni di diritto soggettivo costituite con il menzionato rapporto privatistico e della conseguente sindacabilità dei medesimi da parte del Giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione, sicché la natura privatistica dei rapporti di lavoro parasubordinati intercorrenti tra le A.S.L. ed i medici convenzionati esterni comporta la assoggettabilità alla giurisdizione ordinaria delle relative controversie>> (fra le molte, T.a.r. Lazio Roma, III, 2 agosto 2012, n. 7208; nello stesso senso T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 7 giugno 2012, n. 553; Cassazione civile, sez. lav., 13 aprile 2011, n. 8457; Cassazione civile, sez. un., 7 luglio 2009; n. 15847).

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada dichiarato inammissibile, atteso il difetto di giurisdizione di questo giudice (e la sussistenza di quella dell'A.G.O., ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.: <<Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato>>), e, inoltre, che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1186 del 2013 indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art. 11, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 settembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)